



Avv. Valerio Girani
Corso Mazzini n. 83 - 47121 Forlì (FC)
Tel. 0543.32233 e Fax 0543.36317

AVVOCATO
PIERNICOLA GALLI
Via Cisalpina n. 36
Tel. 0522.514514 - Fax 0522.514681
42124 - REGGIO EMILIA

**ILL.MO PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CON
LA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI A MEZZO
PUBBLICAZIONE NEL SITO INTERENET DEL MIUR EX
ARTT. 150 e 151 C.P.C.**

Nella causa di lavoro n. 1321/13 RG, Giudice Dott.ssa Maria Rita Serri, prossima

udienza 14.11.14, promossa da:

- **DANILA GIORDANO** (Avv. Valerio Girani)

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA**

RICERCA, in persona del Ministro pro- tempore, C.F. 80185250588;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in
persona del Dirigente pro – tempore, C.F. 80062970373;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA,**
UFFICIO XVI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA in persona del Dirigente pro – tempore, C.F. 80062970373;

- Resistenti -

e nei confronti di

- **Caligiuri Santa**, nata il 03/10/1965 (CZ), residente in Miglierina (CZ), Via Dei
Nastri Miglierinesi n. 3, C.F. CLGSNT65R43C352Q;

- **La Iacona Simona Carla**, nata il 01/03/1976 (CT), residente in Cavriago (RE)
Via Dell'Industria n. 48, C.F. LCNSNC76C41C351I.

Ill.mo Presidente,

Io scrivente Avv. Valerio Girani del Foro di Forlì – Cesena, con studio in Forlì, Corso Mazzini 83, C.F. GRNVLR69L01D704V, fax 0543.36317, pec valerio.girani@ordineavvocatiforlicesena.eu, difensore della causa sopra emarginata della sig.ra **DANILA GIORDANO**,

premessato che

- 1) nell'ambito nella causa di lavoro di cui si discute, con ordinanza resa all'udienza del 06.06.14, il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ovvero di tutti coloro che verrebbero superati nella graduatoria dalla ricorrente in caso di suo inserimento, così come indicati nell'elenco depositato dal MIUR in data 29.04.2014;
- 2) al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio assegnava termine fino al 03.10.14 e rinviava la causa all'udienza del 14.11.14;
- 3) la scrivente difesa richiedeva al Giudice di poter procedere con la notifica ai controinteressati, dato elevato numero degli stessi, mediante pubblicazione dell'avviso nel sito web dell'amministrazione interessata, producendo all'uopo giurisprudenza amministrativa che ammetteva tale forma di notificazione;
- 4) nella medesima ordinanza il Giudice, ritenendo trattarsi di notificazione per pubblici proclami, precisa che la suddetta autorizzazione doveva essere richiesta al Presidente del Tribunale ex art. 150 c.p.c.;

osservato che

nel caso in esame l'estensione del contraddittorio con notifica in via ordinaria a tutti i controinteressati sarebbe sostanzialmente impossibile, nonché, e comunque, eccessivamente gravosa per la ricorrente.

In effetti, i controinteressati a cui dover notificare il ricorso, così come risultano dalla documentazione depositata dal MIUR, ammontano a circa 60 persone e, quindi, un numero alquanto elevato.

Non solo.

La stessa amministrazione non è in grado di fornire l'effettivo e specifico indirizzo di tutti i soggetti, così che non vi è la possibilità di procedere alle notifiche in tempi celeri e senza compiere un'eccessiva e gravosa attività di reperimento degli indirizzi di residenza.

In effetti, sarebbe necessario procedere mediante la richiesta dei certificati di residenza ad ogni singolo Comune di nascita degli interessati e, successivamente, richiedere ulteriori certificati ai Comuni ove, nel frattempo, si potrebbero essere eventualmente trasferiti.

Dunque, è di tutta evidenza come si renda necessaria l'adozione di una modalità di notificazione diversa da quella ordinaria.

Sul punto, si sottolinea come recentemente, soprattutto in ambito della giustizia amministrativa, la più interessata alle notificazioni a molteplici controinteressati, è stata ammessa la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione interessata (*v.si per tutte TAR Lazio Roma, Sez. III bis, Sentenza n. 9506/13, TAR Lazio Roma, Sez. III bis, Ordinanza del 03.12.13, TAR Lazio Roma, Sez. III bis, Ordinanza del 19.03.14, documenti la cui versione integrale è già stata depositata all'udienza del 06.06.14 e che qui per Sua comodità si allegano nuovamente*).

Si tratta di una modalità di notificazione adottata alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica e volta a rendere maggiormente conoscibili gli atti ad un numero maggiore di interessati, rispetto alla notificazione mediante pubblici

proclami mediante pubblicazione cartacea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

E ciò anche alla luce del mutamento delle “abitudini” dei soggetti interessati alla conoscibilità degli atti che, certamente, utilizzano maggiormente, al fine di reperire le informazioni, i siti web delle varie amministrazioni pubbliche, piuttosto che la “lettura” della Gazzetta Ufficiale.

Ma vi è di più.

La stessa giurisprudenza amministrativa autorizzando la notifica mediante pubblicazione nel sito web ha, al contempo, non ritenuto necessario procedere con la contestuale pubblicazione dell'estratto dell'atto notifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ritenendo che “..l'art. 52 c.p.a., in combinazione sistematica con l'art. 151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consente di disapplicare l'art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica” (v.si TAR Lazio Roma, Sez. III bis, Sentenza n. 9506/13).

A ben vedere, il TAR ha correttamente rilevato che “..quanto procede sia conforme all'evoluzione normativa all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare i soggetti nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione cartacea” (v.si TAR Lazio Roma, Sez. III bis, Sentenza n. 9506/13).

Ebbene, i principi che hanno portato i Tribunali amministrativi, da un lato, ad ammettere la notificazione mediante pubblici proclami con pubblicazione nel sito web dell'amministrazione interessata e, dall'altro, a ritenere non necessario e superfluo la contestuale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono pienamente condivisibili e nulla osta che possano trovare piena applicazione anche in sede di giustizia ordinaria.

Tutto ciò premesso ed osservato,

si chiede

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 150 e 151 c.p.c., che la S.V. Voglia autorizzare la ricorrente a procedere con la notificazione ai controinteressati, come indicati nella documentazione in atti prodotta dal MIUR, a mezzo pubblici proclami, mediante pubblicazione nel sito web dello stesso Ministero, con contestuale esclusione della necessità di procedere anche alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

A tale fine, ferma e restando ogni più ampia valutazione ed autonomia della S.V. nello stabilire le modalità della notifica mediante pubblicazione nel sito web, si indica la possibile adozione delle seguenti modalità, già utilizzate in ambito amministrativo:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procedere ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi delle graduatorie ove la ricorrente richiede l'inserimento;
4. l'indicazione dei contro interessati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria ove la ricorrente chiede di essere inserita;

5. l'indicazione del numero del decreto presidenziale con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
6. il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.

Inoltre, prescrivere al MIUR che:


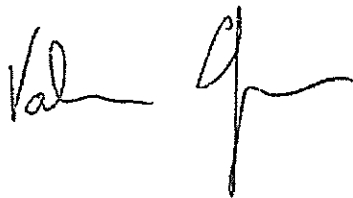
- B. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale di autorizzazione su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, il decreto presidenziale e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
 - a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - b. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei contro interessati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
 - c. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del decreto presidenziale e dell'elenco nominativo dei contro interessati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
 - d. dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati gli atti.

Si produce la giurisprudenza sopra indicata.

Con osservanza

Forlì, Reggio Emilia, 09.07.14

Avv. Valerio Girani



Il Presidente,

Letta l'istanza presentata dalla ricorrente,

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 150 e 151 c.p.c., ~~si~~ autorizza la ricorrente a procedere con la notificazione ai controinteressati, come indicati nella documentazione in atti prodotta dal MIUR, a mezzo pubblici proclami, mediante pubblicazione nel sito web dello stesso Ministero, con contestuale esclusione della necessità di procedere anche alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

A tale fine, si indicano le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procedere ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi delle graduatorie ove la ricorrente richiede l'inserimento;
4. l'indicazione dei contro interessati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. 432 a n. 463 della graduatoria provinciale ad esaurimento definitive/ruolo per la scuola primaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XVI, Ambito territoriale per la Provincia di REGGIO EMILIA, nonché ricoprenti la posizione da n. 423 a n. 451 della graduatoria provinciale ad esaurimento definitive/nomine a tempo determinato per la scuola primaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XVI, Ambito territoriale per la Provincia di REGGIO EMILIA, ove la ricorrente chiede di essere inserita;
5. l'indicazione del numero del decreto presidenziale con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
6. il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

Inoltre, prescrivere al MIUR che:

B. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale di autorizzazione su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, il decreto presidenziale e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei contro interessati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- c. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del decreto presidenziale e dell'elenco nominativo dei contro interessati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- d. dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati gli atti.

Reggio Emilia 21.10.2014

Il Presidente
